



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO

AUTORITA' PORTUALE

NAPOLI

ORDINANZA AP N. 22/2015 - CP N. 119/2015

I sottoscritti:

C.A. (CP) Arturo FARAONE, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli

C.A. (CP) Antonio BASILE, Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli

VISTO il Decreto legislativo 09.11.2007 n. 205 "Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo";

VISTO il Decreto legislativo 16.07.2014 n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino";

VISTA la "Decisione di esecuzione" (UE) 2015/253 del 16.02.2015, relativa ai metodi e frequenze di campionamento di cui alla direttiva 1999/32 come emendata;

VISTA la circolare prot. n. RAM/5061/2/2009 del 25.11.2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per oggetto l' "invio dei dati previsti dall'articolo 298, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 152/2006 (dati relativi a controlli sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi)";

VISTA la circolare prot. n. RAM/1708/2/2010 del 15.04.2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per oggetto il "Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 2005. Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Navi passeggeri in servizio di linea";

VISTA la circolare n. 2/2014 prot. n. RAM/3530/2/2014 in data 18.08.2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per oggetto il "D.lgs. n° 112 del 16 giugno 2014: attuazione Direttiva n° 2012/33/UE che modifica la Direttiva 1999/32/CE sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi";

VISTA la circolare n. 01/2015 prot. n. RAM/0977/2/2015 in data 30.03.2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per oggetto la “Decisione n° 2015/253 della Commissione Europea – esecuzione delega di cui alla Direttiva 2012/33/UE, di modifica della Direttive CE/1999/32 sul tenore di zolfo nei combustibili ad uso marittimo: indicazioni ministeriali”;

VISTA la circolare n. 03/2015 prot. n. RAM/3187/2/2015 in data 21.10.2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – avente per oggetto l’“applicazione della Decisione n° 2015/253 della Commissione Europea, in materia di controllo e di rendicontazione del tenore di zolfo nei combustibili ad uso marittimo: ulteriori indicazioni ministeriali”;

VISTA la legge 06.02.2006, n.57 in materia di “Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26.08.1997;

VISTO il Decreto Legislativo 13.08.2010, n.155 in materia di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

VISTO IL Decreto Legislativo 24.03.2011, n. 53 avente per titolo “Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdo nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri”, successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'istruzione “Port State Control Committee Instruction n.44/2011/15” edita dal “Paris Mou” nell'ambito dei controlli dello Stato di approdo nei confronti delle navi mercantili straniere, avente per titolo “Guidelines for Port State Control Inspections for Compliance with Annex VI of MARPOL Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships”

TENUTO CONTO degli esiti delle riunioni tenute presso l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Napoli e l'Autorità Portuale di Napoli, nel corso delle quali è stata condivisa la necessità di mitigare il fenomeno dell'immissione in atmosfera dei gas combusti prodotti da alcune tipologie di navi che scalano il porto di Napoli;

RAVVISATA pertanto la necessità di adeguare, per quanto ragionevole e praticabile, le disposizioni delle normative vigenti in materia di tutela ambientale in relazione al contesto locale, condizionato dalla presenza di alcune aree portuali operative nelle immediate adiacenze dei prospicienti agglomerati urbani;

RITENUTO inoltre opportuno incrementare le attività di controllo a bordo del naviglio mercantile che scala il porto di Napoli in materia di tenore dello zolfo contenuto nei combustibili ad uso marino;

VISTA la nota prot. n. PG/2015/928161 del 25.11.2015, con la quale l'Assessorato all'ambiente del Comune di Napoli ha chiesto di porre in essere ogni azione di specifica competenza finalizzata a contenere e mitigare l'inquinamento atmosferico originato dalle attività connesse ai traffici marittimi svolti nell'ambito portuale di Napoli e, segnatamente, le aree portuali prospicienti gli agglomerati urbani;

PRESO ATTO della opportunità di emanare, benché distinto per la parte di specifica competenza, un provvedimento congiunto contenente disposizioni specifiche per il contenimento e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico di cui trattasi;

RITENUTO OPPORTUNO estendere anche alla circolazione in area portuale la vigente disciplina di limitazione del traffico veicolare ed istitutiva delle cd. domeniche ecologiche valida per il territorio comunale, con le opportune modifiche ed integrazioni che tengano conto del peculiare assetto operativo e funzionale del porto di Napoli;

VISTA l' Ordinanza a firma congiunta AP n. 6/2008 – CP n. 70 /2008 disciplinante la circolazione in ambito portuale;

VISTE la Delibera di Giunta Comunale di Napoli n. 292/15 e le Disposizioni Dirigenziali della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare del Comune di Napoli nn. 69/15 e 90/15;

VISTI gli esiti della riunione del 17.12.2015 tenuta presso l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Napoli;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento Navigazione Marittima, nonché la legge n. 84 del 28.01.1994, così come emendata fino alla legge n. 190 del 23.12.2014;

ORDINA

CAPO 1° - Controllo e vigilanza a cura dell' Autorità Marittima

Articolo 1 – Cambio combustibile

In considerazione delle peculiari condizioni ambientali di alcune aree portuali, operative nelle immediate adiacenze di agglomerati urbani, nel porto di Napoli è fatto obbligo, per le navi soggette alla specifica disciplina, che la procedura del cambio di combustibile, relativa agli apparati ausiliari che saranno tenuti in moto durante tutta la sosta della nave all'ormeggio in banchina, avvenga almeno a due miglia dall'imboccatura del porto e non dopo l'ormeggio; a mente dell'art. 295 c. 8 (.... a decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietato l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve avvenire il più tardi possibile prima della partenza omissis) del D.Lvo n. 152 del 03.04.2006, in modo da

effettuare tutte le manovre all'interno del bacino portuale con il combustibile a tenore di zolfo inferiore allo 0,1%.

Allo stesso modo, la manovra di disormeggio, nonché l'allontanamento della nave dallo specchio acqueo portuale dovrà avvenire alimentando gli ausiliari con lo stesso tipo di combustibile di cui sopra.

Per assicurare comunque la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, le disposizioni di cui sopra non si applicano alle navi dotate di propulsione mista diesel-elettrica, in ragione della particolare conformazione dell'apparto propulsivo, fermo restando l'obbligo del passaggio al combustibile a tenore di zolfo inferiore allo 0,1%, che dovrà essere utilizzato durante tutta la sosta in porto, una volta ultimate le operazioni di ormeggio.

Articolo 2 – Misure tecniche

Durante tutta la navigazione effettuata, a partire dal P.I.M. (pronti in macchina) e fino al F.I.M. (finito in macchina), dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o dettato dalla buona pratica marinaresca, finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo dei motori principali durante tutte le manovre di arrivo/partenza, nonché dei generatori durante la sosta in porto, allo scopo di contenere le emissioni dei gas di scarico in atmosfera.

Analogamente, durante la fase di pre-riscaldamento prima della partenza, e nel corso delle manovre, i motori principali dovranno essere utilizzati con ogni accortezza, utilizzandoli alla minima potenza consentita e senza brusche ed improvvise variazioni di regime, fatto comunque salvo il mantenimento delle condizioni della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 3 – Controlli e verifiche

Nel caso in cui vi siano significative e continue evidenti emissioni di fumi, da parte del naviglio mercantile interessato, nel corso delle manovre di ormeggio e/o disormeggio, ovvero durante la sosta in porto, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli a bordo ed il campionamento dei combustibili per la verifica del tenore di zolfo in essi contenuto, con l'ausilio di un "Ente Tecnico/Organismo Riconosciuto", a carico e spese della società armatrice.

Inoltre, tenuto conto degli obblighi connessi alla puntuale manutenzione dei macchinari e degli impianti di bordo, secondo le raccomandazioni delle ditte costruttrici e/o le procedure indicate al riguardo dalle società armatrici e/o di gestione (Codice I.S.M.), l'Autorità Marittima si riserva altresì la facoltà di disporre visite occasionali e senza preavviso ai macchinari di bordo, da effettuarsi a cura degli Enti Tecnici di cui sopra, con ogni spesa a carico delle società Armatrici e/o di gestione.

Le verifiche di cui sopra, qualora la nave sia in partenza, potranno essere richieste all'Autorità marittima del successivo porto di scalo nazionale.

Per le navi straniere dirette all'estero, si valuterà l'inserimento di un apposito messaggio nella banca dati denominata "THETIS", per i successivi controlli di "Port State Control" ai sensi della direttiva 2009/16/CE e successive modifiche e integrazioni.

Capo 2° - Disposizioni dell'Autorità Portuale

Articolo 4 – Disposizioni per la limitazione alla circolazione di veicoli inquinanti in ambito portuale

Fermo restando quanto disposto dall'Ordinanza a firma congiunta AP n. 6/2008 – CP n. 70 /2008 disciplinante la circolazione in ambito portuale in merito alla differenziata accessibilità delle diverse aree portuali e al rilascio dei relativi permessi, si dispone che:

A) Fino al 31 marzo 2015 vige il divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci sull'intero territorio demaniale marittimo di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli per le giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì nelle fasce orarie 9,00 - 12,30 e 14,30 - 16,30.

Tale divieto di circolazione è esteso dalle 8,30 alle 18,30 per gli autoveicoli ante direttiva 91/441 (euro 0).

B) In deroga al suddetto divieto, potranno circolare:

B.1) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità;

B.2) i veicoli elettrici ad emissione nulla ed i velocipedi;

B.3) i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;

B.4) i ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase II, cap. 5 (detti euro 2) e successive;

B.5) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;

B.6) gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive anche se adibiti al trasporto merci;

B.7) gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) escluso euro 0 ed euro 1;

B.8) i veicoli dei titolari di attestato di certificazione energetica redatto ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 192/2005 e successive modificazioni. (La richiesta di deroga può essere presentata al servizio Controlli ambientali del comune di Napoli che attesterà la rispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito nella apposita pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate);

B.9) i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale di Napoli, della Protezione Civile, militari, i veicoli privati utilizzati dal personale della Guardia Costiera per esigenze connesse ai servizi d'istituto, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;

B.10) i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità, i veicoli di ditte appaltate impegnati in cantieri in ambito portuale;

B.11) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del

settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;

- B.12) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- B.13) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- B.14) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;
- B.15) gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta "scuola guida";
- B.16) i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in regioni diverse dalla Campania;
- B.17) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- B.18) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
- B.19) le macchine operatrici portuali;
- B.20) i veicoli adibiti a trasporto merci che debbano effettuare, esclusivamente in ambito portuale, operazioni di carico, scarico, consegna, ritiro di merce sfusa, collettizzata, containerizzata, rotabile.
- B.21) i veicoli destinati all'imbarco.
- B.22) I veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico in ambito portuale;
- B.23) I veicoli del personale in servizio presso le Amministrazioni pubbliche aventi sede in porto.
- B.24) i veicoli del personale in servizio presso le Imprese portuali ed i concessionari demaniali aventi sede in porto.

Articolo 5 – Disposizioni per la limitazione del traffico in concomitanza con l'effettuazione delle domeniche ecologiche

Fermo restando quanto disposto dall'ordinanza l'Ordinanza a firma congiunta AP n. 6/2008 – CP n. 70 /2008 disciplinante la circolazione in ambito portuale in merito alla differenziata accessibilità delle diverse aree portuali e al rilascio dei relativi permessi, si dispone che:

A) In occasione dell'effettuazione delle cd. domeniche ecologiche sul territorio del Comune di Napoli, è istituito in ambito portuale il divieto di circolazione veicolare la terza domenica di ogni mese nella fascia oraria 9,30 – 13,00.

B) In deroga al suddetto divieto, potranno circolare:

- B.1) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità;
- B.2) i veicoli elettrici ad emissione nulla ed i velocipedi;
- B.3) i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale di Napoli, della Protezione Civile, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
- B.4) i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità, i veicoli di ditte appaltate impegnati in cantieri in ambito portuale;
- B.5) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
- B.6) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- B.7) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- B.8) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;
- B.9) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- B.10) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
- B.11) le macchine operatrici portuali;
- B.12) i veicoli adibiti a trasporto merci che debbano effettuare, esclusivamente in ambito portuale, operazioni di carico, scarico, consegna, ritiro, di merce sfusa (compreso liquidi, sfarinati e granaglie), collettizzata, containerizzata, rotabile.
- B.13) i veicoli destinati all'imbarco.
- B.14) I veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico in ambito portuale;

- B.15) I veicoli del personale in servizio presso le Amministrazioni pubbliche aventi sede in porto.
B.16) i veicoli del personale in servizio presso le Imprese portuali ed i concessionari demaniali aventi sede in porto.
B.17) i veicoli del personale imbarcato su unità navali ormeggiate o in riparazione in porto
B.18) i veicoli adibiti a trasporto carichi eccezionali ed i relativi veicoli scorta.
B.19) i veicoli di servizio dei Servizi tecnico-nautici e quelli del relativo personale.

Capo 3° - Disposizioni finali

Articolo 6 - Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le fattispecie di cui al nuovo "Testo Unico" ambientale, e che il fatto non costituisca un diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, l'inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione, a mente del comma 1 per l'inosservanza in materia di immissioni non consentite di fumi in atmosfera, ovvero del comma 2 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di circolazione stradale.

Articolo 7 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 01 GEN. 2016, ed abroga ogni altra disposizione precedentemente emanata in contrasto e/o incompatibile con la stessa.

Articolo 8 - Pubblicità

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà diffusa mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Portuale, nonché tramite la sua pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.

Napoli, li 22 DIC. 2015

Per l'Autorità Marittima IL COMANDANTE C.A.(CP) <u>Antonio FARAONE</u>	Per l'Autorità Portuale Il Commissario Straordinario C.A. (CP) <u>Antonio BASILE</u>
---	---